



6 MAR 2024

DIRITTO DI CERTIFICAZIONE
RISCOSSO A MEZZO MARCA DA
APPLICATA SULL'ISTANZA
A SENZA DELL'ART 285 D.P.R. 30/5/2002

Proc. n. [REDACTED]



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Catania

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
-artt. 408 c.p.p.-

Al Sig. Giudice per le indagini preliminari
SEDE

Il Pubblico Ministero,

[REDACTED]

in atti generalizzata

Per il delitto di cui agli artt.: 615 *ter* c.p.

rispetto al quale è persona offesa [REDACTED]

osserva quanto segue.

Il presente procedimento trae origine dalla querela presentata in data [REDACTED] da [REDACTED] contro ignoti ([REDACTED]). La denunciante notava attività sospette, come messaggi che risultavano visualizzati nonostante lei non li avesse ancora aperti, verificatesi sul proprio profilo Instagram [REDACTED], delle cui credenziali era in possesso anche l'ex fidanzato, [REDACTED].

La denunciante affermava, infatti, che aveva provveduto a modificare la password, dopo l'interruzione della relazione ma, avendone scelta una di facile intuizione, sospettava che gli accessi fossero stati compiuti dall'ex fidanzato. In seguito, la p.o. modificava la mail collegata all'account e attivava le protezioni previste dall'applicazione con l'autenticazione a due fattori; un paio di giorni dopo le veniva segnalato un tentativo di accesso all'account Instagram da un dispositivo localizzato a [REDACTED], città nella quale il [REDACTED] risiedeva per il compimento degli studi universitari, così incrementando nella [REDACTED] i sospetti nei suoi confronti.

Veniva disposta dalla scrivente, con decreto emesso in data [REDACTED], l'acquisizione dei dati telematici relativi alle modifiche e agli accessi al profilo Instagram "[REDACTED]", nel periodo compreso tra il 0 [REDACTED] alla società Facebook, ottenendo come riscontro l'accesso effettuato da molteplici IP riconducibili alle società di telefonia mobile F [REDACTED]. Al fine di acquisire le informazioni relative ai dati anagrafici riconducibili agli IP rilevati, si provvedeva ad emettere decreto di acquisizione dati telematici, in data [REDACTED] notificato nei confronti delle predette società. Dai tabulati forniti dalle società [REDACTED], venivano dimostrati accessi posti in essere dal [REDACTED], in quanto intestatari rispettivamente delle utenze Vodafone cellulare e fisso; da tale [REDACTED] al quale era intestata l'utenza [REDACTED]; oltre ad accessi riconducibili a [REDACTED], tutti da ricondursi alla querelante [REDACTED], come da lei confermato nelle sit rese in data [REDACTED].

In data [REDACTED], veniva sentito a sit l'odierno indagato, in merito agli accessi riscontrati a suo carico e a quelli effettuati da [REDACTED] riportava di aver convissuto con [REDACTED] e altri studenti e che la connessione Fastweb era intestata a [REDACTED], in quanto lo stesso aveva stipulato il contratto per il wi-fi in casa, di cui tutti usufruivano, e per tale motivo figurava tra gli indirizzi IP rilevati.

A seguito di tali riscontri, la notizia di reato veniva iscritta al registro noti ([REDACTED]) e veniva notificato avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 *bis* c.p.p., al quale facevano seguito memorie difensive, pervenute a questo ufficio in data [REDACTED], nelle quali l'indagato faceva presente che, gli

6

Accessi effettuati al profilo Instagram della p.o. erano da considerarsi involontari e non frutto di sua azione diretta, imputabili alla connessione tra il proprio account Facebook e il profilo Instagram dell'ex fidanzata, rimasto memorizzato, per cui, quando [REDACTED] accedeva a Facebook, il social tentava l'accesso anche nell'account connesso.

Ritenuto che, la condotta posta in essere dall'odierno indagato è riconducibile al campo di applicazione dell'art. 131 *bis* c.p., in quanto il fatto è da considerarsi di particolare tenuità. Le modalità della condotta del [REDACTED] denotano una non particolare offensività al bene giuridico tutelato dalla norma in esame, infatti, la riservatezza informatica della [REDACTED], a fronte delle condotte di accesso rimaneva comunque preservata, dato che il [REDACTED] non poneva in essere operazioni sul profilo della p.o. né la estrometteva dall'utilizzo. È integrata anche la condizione dell'esiguità del pericolo, proprio alla luce delle modalità della condotta, in quanto, la volontà del [REDACTED], non appariva indirizzata a voler creare una potenziale situazione di pericolo in merito all'utilizzo improprio dell'account della p.o. Sulla base delle superiori considerazioni, nonché della non abitualità del fatto – l'indagato è infatti incensurato – si può ritenere la condotta non punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131 *bis* c.p.

In conclusione, visto l'art. 411 c.p.p.;

CHIEDE

disporsi l'archiviazione del procedimento, con conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione alla persona offesa ex art. 408 c.p.p.

Catania, li 03/1/24

Il Sost. Procuratore della Repubblica
dott.ssa Anna Trinchillo

TRIBUNALE DI CATANIA

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Decreto di archiviazione

N. 

R.G. notizie di reato

N. 


R.G. GIP

Il G.I.P. dr. Sebastiano Di Giacomo Barbagallo, letti gli atti del procedimento penale di cui sopra e ritenuto che la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. che reca data anteriore al 12.01.2024 - che qui si intende integralmente trascritta e riportata - merita accoglimento in quanto fondata su considerazioni, in fatto ed in diritto, ampiamente condivisibili.

P.Q.M.

Visti gli artt. 409-411 c.p.p., dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al P.M. in sede. Si autorizza il rilascio di copia del presente decreto e degli altri atti del fascicolo in favore degli indagati, delle persone offese e dei rispettivi difensori già nominati o muniti di procura.

Catania, 22/02/2024


IL GIP

Depositato in cancelleria
Catania, 22/02/2024

IL FUNZIONARIO UPP
Dott.ssa Elise Calò

vo Gt, 23.2.2024


Sost. Procuratore della Repubblica
D.ssa Anna Trinchillo